



## COMUNICATO STAMPA n. 87/26

Lussemburgo, 16 giugno 2026

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-188/24 | WebGroup Czech Republic e NKL Associates e C-190/24 | Coyote System

### **Servizi della società dell'informazione: gli Stati membri possono esigere la verifica dell'età degli utenti di siti pornografici e vietare la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali sul loro territorio**

*I prestatori di servizi della società dell'informazione sono responsabili dei contenuti e delle informazioni che controllano*

In risposta ad alcune questioni formulate dal Consiglio di Stato francese (Conseil d'État), la Corte, da un lato, precisa a quali condizioni gli Stati membri possono imporre un obbligo di verifica dell'età degli utenti di siti pornografici e vietare la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali sul proprio territorio. Essa conferma che, nel sistema della direttiva sul commercio elettronico, obblighi e divieti di questo tipo rientrano in linea di principio nella competenza esclusiva dello Stato membro di stabilimento dei prestatori dei servizi in questione. Tuttavia, gli altri Stati membri possono imporre obblighi e divieti analoghi ai prestatori che non sono stabiliti sul loro territorio nel rispetto delle condizioni enunciate da tale direttiva, in particolare quando ciò si riveli necessario per motivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica. La Corte, dall'altro lato, rileva che l'operatore di un servizio della società dell'informazione non può essere esonerato dalle proprie responsabilità per le informazioni memorizzate e diffuse che esso controlla. Ciò avviene quando esso determina, mediante un algoritmo, a quali condizioni, in che modo e con quale ordine di priorità tali informazioni sono diffuse o meno.

In Francia, gli editori di siti pornografici sono tenuti a predisporre dispositivi tecnici di verifica dell'età per impedire l'accesso dei minori a tali siti. Inoltre, ai prestatori di servizi di ausilio alla guida tramite geolocalizzazione può essere vietato di diffondere le informazioni trasmesse dai loro utenti relative a determinati controlli stradali sul territorio francese.

Due decreti che attuano tali misure sono oggetto di ricorso per annullamento dinanzi al Consiglio di Stato francese. Nella causa C-188/24, le società ceche WebGroup Czech Republic e NKL Associates contestano gli obblighi imposti agli editori di siti pornografici. Nella causa C-190/24, la società francese Coyote System mette in discussione il divieto di segnalare determinati controlli stradali.

Tali società sostengono in particolare che le misure contestate violano il **principio del «paese d'origine»**, sancito dalla **direttiva sul commercio elettronico** <sup>1</sup> e volto a garantire la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione all'interno dell'Unione europea. Secondo tale principio, che attua in questo settore il riconoscimento reciproco tra Stati membri, i servizi che rientrano nell'«ambito regolamentato» <sup>2</sup> sono soggetti esclusivamente al diritto dello Stato membro di stabilimento.

Adita dal Consiglio di Stato francese, la Corte rileva innanzitutto che **le misure controverse rientrano nell'ambito regolamentato**. Infatti, tale ambito non si limita alle prescrizioni disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione della direttiva, ma comprende in linea di principio qualsiasi prescrizione relativa all'accesso o all'esercizio di un servizio della società dell'informazione.

La Corte constata poi che **l'applicazione** da parte della Francia delle misure contestate **a prestatori stabiliti in altri Stati membri** costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi in questione. Tuttavia, la direttiva **consente, a determinate condizioni**, di applicare tali misure anche ai prestatori che non sono stabiliti nel proprio territorio. Nel caso di specie, le misure in questione perseguono **obiettivi riconosciuti dalla direttiva**, tra cui figurano in particolare **l'ordine pubblico**, che comprende la **tutela dei minori**, e la **pubblica sicurezza**, alla quale si collega il divieto di diffondere informazioni relative a determinati controlli stradali. Inoltre, esse appaiono **proporzionate** rispetto a tali obiettivi. Peraltro, tali misure sembrano dirette a determinati servizi della società dell'informazione che ledono effettivamente i suddetti obiettivi e sembrano concretizzarsi in **decisioni individuali** di diffida o di divieto adottate sulla base della legislazione nazionale.

**Prima di adottare tali misure**, è tuttavia necessario, salvo in caso di urgenza, da un lato, **chiedere allo Stato membro di stabilimento** del prestatore interessato **di adottare esso stesso misure adeguate** e, dall'altro, **notificare** l'intenzione di adottare queste ultime alla Commissione europea e a tale Stato membro.

Fatto salvo il rispetto di tutte queste condizioni, uno Stato membro **può** quindi **obbligare** i prestatori di servizi della società dell'informazione stabiliti in altri Stati membri a **disporre un sistema di verifica dell'età** per impedire l'accesso dei minori ai loro siti pornografici o **vietare** a prestatori di questo tipo di **diffondere**, nel contesto dei loro servizi di ausilio alla guida tramite geolocalizzazione, **informazioni relative a determinati controlli stradali**. Spetta al giudice del rinvio verificare se le misure contestate rispettino tali condizioni.

Infine, la Corte si pronuncia sulla questione se un prestatore di questi ultimi servizi possa essere esonerato dalle proprie responsabilità per il motivo che le informazioni che memorizza e diffonde sono fornite dai suoi utenti. A tal riguardo, la Corte ricorda che, per poter essere qualificato come prestatore di «**hosting**», il quale può, in linea di principio, **essere esonerato da responsabilità per le informazioni memorizzate su richiesta di un utente**, tale prestatore non deve avere né conoscenza né controllo di tali informazioni. Orbene, un fornitore che **determina, mediante un algoritmo, a quali condizioni, in che modo e con quale ordine di priorità tali informazioni sono diffuse o meno, esercita un controllo** su queste ultime, cosicché esso non è esonerato da responsabilità. Tuttavia, anche nell'ipotesi di un tale esonero, al prestatore interessato può essere vietata la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali per motivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> [Direttiva 2000/31/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»).

<sup>2</sup> L'ambito regolamentato corrisponde alle prescrizioni previste dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell'informazione o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate.